

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 334

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CIRIELLI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condotta delle autorità nazionali nella vicenda relativa ai fucilieri di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La delicata e preoccupante vicenda dei due militari italiani, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, ha minato fortemente la credibilità internazionale della nostra Nazione.

Tutto è cominciato nel febbraio 2012 quando i due fucilieri del glorioso Reggimento « San Marco » della Marina militare italiana, in servizio di scorta alla petroliera « Enrica Lexie » nell’ambito di una regolare e autorizzata missione di contrasto alla pirateria – l’operazione *Ocean Shield* della NATO – ritenuti responsabili della morte di due pescatori indiani, sono stati sequestrati dalla polizia indiana e sottoposti a processo.

Da allora è iniziato un vero calvario umano, personale e professionale, per i due militari, durato molti anni.

Come confermato più volte dalle autorità civili e militari italiane, l’incidente è avvenuto in acque internazionali, precisa-

mente a 32 miglia dalla costa indiana, sicché tale localizzazione avrebbe dovuto sin dal principio fare venir meno la giurisdizione indiana a favore di quella italiana.

Nonostante ciò, il 18 gennaio 2013 la Corte suprema indiana, pur accertando che i fatti si erano effettivamente verificati al di fuori delle acque territoriali indiane, ha negato la giurisdizione dello Stato italiano e, senza adeguata motivazione, ha rivendicato l’esercizio dei diritti sovrani di giurisdizione dell’India, in palese violazione di una norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, nota come UNCLOS.

La Corte suprema indiana ha disposto, inoltre, che il processo venisse affidato a un tribunale speciale da costituire a New Delhi.

Nel frattempo, nel dicembre 2012 e nella prima metà di febbraio 2013, sono state accolte dal Governo indiano le richieste di due permessi speciali per consentire ai

nostri militari di trascorrere in famiglia le festività natalizie e di votare alle elezioni politiche, con l'obbligo di tornare in India.

La situazione è però precipitata l'11 marzo 2013, quando l'allora Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi, in pendenza dell'avvio di un processo di consultazioni tra Roma e New Delhi, o comunque di un processo che desse reale affidamento alla parte italiana, ha annunciato che i due militari non avrebbero fatto rientro in India.

In questo frangente la posizione indiana si è irrigidita fino alla decisione, del tutto illegittima, da parte della Corte suprema, di disporre un'ordinanza nei confronti del nostro ambasciatore a New Delhi, che ne ha limitato in maniera inaccettabile la libertà di movimento, in palese violazione della Convenzione di Vienna.

Il Governo indiano, da una parte, ha minacciato di ricorrere a misure ritorsive e, dall'altra, si è reso disponibile a risolvere la controversia in tempi brevi, a condizione che i marò rientrassero in India alla data prevista del 22 marzo.

L'allora Ministro Terzi ha sottoposto all'attenzione del Governo la necessità che un eventuale ritorno dei due fucilieri in India fosse preceduto dall'accettazione di alcune assicurazioni, a suo parere necessarie, in particolare, a salvaguardare la credibilità della linea di Governo verso l'India e verso tutti i *partner* internazionali dell'Italia, a tutelare pienamente la sicurezza dei nostri militari e a ripristinare immediatamente, in modo definitivo e immediato, l'immunità diplomatica del nostro ambasciatore.

Le riserve poste dal Ministro degli affari esteri alla decisione di un ritrasferimento dei marò in India sono, però, rimaste inascoltate dal Governo, che, in maniera del tutto inaspettata, ha deciso di sacrificare la libertà di Latorre e Girone, ritenendo le assicurazioni ottenute dall'India sufficienti.

Le profonde divergenze d'opinione all'interno dell'Esecutivo sono sfociate nel plateale annuncio da parte dell'allora Ministro degli affari esteri delle sue dimissioni al termine della seduta dell'Assemblea del 26 aprile 2013 alla Camera dei deputati.

Il 22 marzo 2013 si è presa, pertanto, la stupefacente decisione di far rientrare i nostri militari in India pur essendo in corso nei loro confronti un'indagine penale nazionale e di fatto eseguendo una « estradizione atipica ».

La decisione, giuridicamente incredibile, ha prevaricato i vincoli imposti dalla Costituzione e dall'ordinamento giuridico nel tema specifico, dove per estradizione si intende una forma di cooperazione giudiziaria fra Stati che consista « nella consegna da parte di uno Stato di un individuo affinché venga sottoposto al giudizio penale (estradizione processuale) od alle sanzioni penali se già condannato (estradizione esecutiva) ».

E, infatti, l'articolo 697 del codice di procedura penale dispone espressamente che « la consegna a uno Stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione ».

Invece, nella fattispecie, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono stati riconsegnati all'India che attribuisce loro ipotesi di reato punibili anche con la pena capitale, in contraddizione con quanto prevede nello specifico la Costituzione italiana e, in prima approssimazione, anche con l'articolo 698 del codice di procedura penale che vieta l'estradizione quando la persona verrà sottoposta a un procedimento penale che non assicura i diritti fondamentali della difesa, con un processo basato su prove certe, come ormai sembra conclamato avvenire in India nei confronti dei due militari.

Determinazione peraltro in netta contraddizione con quanto stabilito da una sentenza della Corte costituzionale (n. 223 del 27 giugno 1996) in cui la Corte ha ritenuto la semplice garanzia formale della non applicazione della pena di morte atto insufficiente alla concessione dell'estradizione. La Corte di cassazione, più nello specifico, si è espressa con la sentenza n. 45253 del 22 novembre 2005, depositata il 13 dicembre 2005 della sezione VI e da ultimo con la sentenza della sezione VI

n. 40283 del 10 ottobre 2008, depositata il 28 ottobre 2008, affermando tra l'altro che « ai fini della rinuncia favorevole all'estradizione, è richiesta documentata sussistenza e la valutazione di gravi indizi (...) », elementi che per quanto specificato non sembrano assolutamente sussistere.

Tale vicenda ha pienamente dimostrato l'incapacità politica del Governo di allora nel gestire una situazione di crisi.

Le autorità italiane hanno, infatti, mostrato di non aver adeguata consapevolezza del caso diplomatico aperto con il Governo di Nuova Delhi. La mancanza di sostegno e solidarietà da parte degli alleati americani, europei e della NATO ha reso drammaticamente evidente lo scarso peso del nostro Paese nello scacchiere internazionale.

Intanto continuiamo a mandare militari sulle navi private per difendere il traffico marittimo nell'Oceano Indiano dalla pirateria, come le operazioni *Ocean Shield* o *Atalanta* e a partecipare a missioni internazionali, a tutto beneficio anche dell'India.

Se prima eravamo poco rilevanti, con questa vicenda, diventata ostaggio della po-

litica interna indiana, ci siamo screditati totalmente davanti a tutti gli osservatori esteri.

Quanto accaduto a livello giudiziario e, in particolare, diplomatico esige che venga fatta chiarezza su questa confusa e, a dir poco, mal gestita vicenda e sui suoi autori.

In questo senso, si propone di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta volta a individuare le responsabilità politiche di chi ha assunto decisioni tanto gravi e tanto sbagliate a Parlamento sciolto e a urne aperte e, in particolare, di chi il 22 marzo 2013 ha deciso di consegnare i marò alle autorità indiane nonostante quanto prescritto dal nostro codice penale, dalla Costituzione e da due sentenze della Corte costituzionale che si riferiscono proprio all'alibi di de Mistura e di Monti che giustificarono la loro decisione con una garanzia scritta del Governo di New Delhi sulla non pena di morte.

Non sappiamo se si è consumato un reato, ma questa gestione del « caso marò » è di sicuro uno dei peggiori scandali della storia repubblicana recente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condotta delle autorità nazionali nella vicenda relativa ai fucilieri di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, di seguito denominata « Commissione », con il compito di indagare:

a) sul rispetto della normativa nazionale e internazionale da parte dei soggetti pubblici a ciò tenuti;

b) sulle responsabilità di chi ha assunto decisioni politiche nell'ambito della vicenda e, in particolare, di chi il 22 marzo 2013 ha deciso di consegnare Massimiliano Latorre e Salvatore Girone alle autorità indiane.

Art. 2.

(Durata della Commissione)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione e presenta alle Camere una relazione sulle risultanze delle indagini.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

5. La Commissione ha facoltà di acquisire da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

7. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 4 e 8, se disposto dalla Commissione.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione dei lavori)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione, finisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione

dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 50.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

